

Cassazione penale sez. IV, 04 marzo 2010, n. 12904

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente -

Dott. MARZANO Francesco - Consigliere -

Dott. FOTI Giacomo - Consigliere -

Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere -

Dott. MARINELLI Felicetta - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PMT PRESSO TRIBUNALE DI PORDENONE;

nei confronti di:

1) S.M. N. IL (*omissis*);

avverso l'ordinanza n. 14/2009 TRIB. LIBERTA' di PORDENONE, del 17/04/2009;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA MARINELLI;

lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Angelo Di Popolo, che ha chiesto l'annullamento con rinvio al Tribunale di Pordenone.

PREMESSO IN FATTO

Il Tribunale di Pordenone, in sede di riesame, il 17 aprile 2009 pronunziava ordinanza con la quale annullava il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del tribunale di Pordenone in data 30 marzo 2009 avente ad oggetto l'autovettura Audi A4 targata (OMISSIS), intestata e in uso a S.M., indagato in ordine al reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 29 lett. C, e ne ordinava il dissequestro e la restituzione al predetto.

Riteneva infatti il Tribunale che al S. dovesse essere contestato il reato di cui all'art. 186 C.d.S., di cui alla lett. B, e non già quello di cui alla lett. C, avendo l'indagato, in occasione delle due prove eseguite con l'etilometro, raggiunto i risultati rispettivamente di 1,81 e 1,51 di tasso alcolemico. Pertanto, dal momento che il legislatore aveva indicato i valori di soglia con esclusivo riferimento ai decimi e non anche ai centesimi di litro, si doveva ritenere che i centesimi di litro non avessero rilievo alcuno e che, quindi, nella fattispecie di cui è processo, poichè solo una misurazione (la prima pari a 1,81) poteva dirsi superiore a 1,5, mentre la seconda (pari a 1,51) non avrebbe superato la soglia di cui alla lett. C, per il principio del favor rei, il fatto

doveva essere qualificato ai sensi dell'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. B. Essendo stato così riqualificato il fatto, era esclusa la confisca obbligatoria del veicolo (prevista solo per l'ipotesi di cui alla lett. C), e, pertanto, non si poteva disporre il sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321 c.p.p., comma 2, non ravvisandosi la sussistenza del periculum in mora che giustificasse il mantenimento della cautela reale.

Contro tale provvedimento proponeva ricorso il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Pordenone che concludeva per l'annullamento del provvedimento impugnato con ogni conseguente statuizione.

#### RITENUTO IN DIRITTO

Il Pubblico Ministero ricorrente censura il provvedimento impugnato per violazione di legge, in quanto il Tribunale del riesame aveva errato, allorquando aveva ritenuto che il legislatore, indicando una sola cifra decimale nella determinazione dei valori di soglia, avesse voluto scientemente e consapevolmente escludere la rilevanza della seconda (vale a dire dei centesimi di grammo/litro) nell'accertamento concreto del tasso alcolemico, con le conseguenti ripercussioni sulla qualificazione giuridica della condotta, alla stregua delle tre diverse ipotesi di cui all'art. 186 C.d.S., lett. A), B) e C). Osserva la Corte di Cassazione che i proposti motivi di ricorso appaiono fondati.

La volontà del legislatore deve essere infatti ricostruita in termini opposti rispetto a quanto sostenuto nell'ordinanza impugnata.

La modifica dell'art. 186 C.d.S., comma 2, introdotta la prima volta con D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convenuto con modifiche nella L. 2 ottobre 2007, n. 160, con l'indicazione di tre differenti fattispecie progressive, con progressivo incremento della gravità delle sanzioni applicate, è stata voluta dal legislatore con l'intento di arginare il fenomeno della guida in stato di alterazione correlata all'assunzione smodata di alcolici, con tutte le gravi conseguenze che ne derivano in termini di sinistri stradali. In quest'ottica è pertanto contraddittorio che il legislatore, indicando una sola cifra decimale, abbia inteso negare alcuna valenza ai centesimi. Seguendo l'argomentazione del Tribunale, infatti, l'approssimazione dei valori accertati con l'etilometro ai soli decimi, comporta di fatto l'innalzamento dei valori soglia rispettivamente di un decimo di grammo/litro per ciascuna delle fattispecie di cui alle lett. A), B) e C). Pertanto, nella fattispecie de qua, con riferimento alla lett. C), il valore da superiore a 1,5 g/l, viene di fatto elevato a superiore a 1,6 g/l.

La sensibilità degli strumenti utilizzati per l'accertamento urgente del tasso alcolemico (gli etilometri) era già ben nota al legislatore stesso prima dell'adozione della modifica normativa. Il legislatore sapeva quindi che i valori dell'alcolemia erano rilevati dai predetti ed approssimati al centesimo di grammo/litro.

In assenza di elementi espliciti da cui desumere una volontà contraria, deve quindi affermarsi che l'omessa indicazione della seconda cifra decimale (nel caso, peraltro, coincidente con lo zero, cifra considerata non significativa tra i decimali) nulla abbia a che vedere con la volontà di approssimare ai soli decimi di

grammo/litro gli accertamenti più corretti, puntuali e precisi forniti dalla strumentazione disponibile. Nella fattispecie de qua, quindi, il valore rilevato ed accertato sulla persona di S.M., pari a 1,51 g/l di alcoemia, è superiore al valore soglia di 1,5 g/l e, pertanto, il fatto ascrittogli deve essere qualificato ai sensi dell'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. C), e non già ai sensi dell'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. B), come ritenuto nell'ordinanza impugnata che deve essere pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Pordenone.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Pordenone.

Così deciso in Roma, il 4 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2010

Cassazione penale sez. IV, 07 luglio 2010, n. 32055

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente -

Dott. MARZANO Francesco - Consigliere -

Dott. FOTI Giacomo - Consigliere -

Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere -

Dott. MARINELLI Felicetta - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

1) F.A. N. IL (OMISSIS);

avverso l'ordinanza n. 307/2009 TRIB. LIBERTA' di PADOVA, del 29/12/2009;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARINELLI Felicetta;

sentite le conclusioni del PG Dott.ssa DE SANDRO Anna Maria che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

PREMESSO IN FATTO

Il Tribunale di Padova, in data 29 dicembre 2009, pronunciava ordinanza con la quale rigettava il ricorso per riesame presentato da F.A., indagato in ordine al reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. C), e confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP presso il tribunale di Padova in data 29.09.2009. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per Cassazione il F., a mezzo del suo difensore, e chiedeva di volerla annullare con ogni conseguenza di legge.

RITENUTO IN DIRITTO

Il ricorrente ritiene che avrebbe dovuto essergli contestato il reato di cui all'art. 186 C.d.S. di cui alla lett. B e non già quello di cui alla lettera C, in quanto, in occasione delle prove eseguite con l'etilometro, gli era stato constatato un tasso alcolemico pari a 1,56 g/l. Pertanto, dal momento che il legislatore aveva indicato i valori di soglia con esclusivo riferimento ai decimi e non anche ai centesimi di litro, si doveva ritenere che i centesimi di litro non avessero rilievo alcuno e che, quindi, nella fattispecie di cui è processo, il tasso alcolemico pari a 1,56 non avrebbe superato la soglia di cui alla lettera C e quindi, per il principio del favor

rei, il fatto doveva essere qualificato ai sensi dell'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. B. Essendo stato così riqualificato il fatto, era esclusa, secondo il ricorrente, la confisca obbligatoria del veicolo (prevista solo per l'ipotesi di cui alla lett. C) e, pertanto, non si poteva disporre il sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321 c.p.p., comma 2, non ravvisandosi la sussistenza del periculum in mora che giustificasse il mantenimento della cautela reale.

I proposti motivi di ricorso non sono fondati. La modifica dell'art. 186 C.d.S., comma 2, introdotta la prima volta con D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito con modifiche nella L. 2 ottobre 2007, n. 160, con l'indicazione di tre differenti fattispecie progressive, con progressivo incremento della gravità delle sanzioni applicate, è stata voluta dal legislatore con l'intento di arginare il fenomeno della guida in stato di alterazione correlata all'assunzione smodata di alcolici, con tutte le gravi conseguenze che ne derivano in termini di sinistri stradali. In quest'ottica è pertanto contraddittorio che il legislatore, indicando una sola cifra decimale, abbia inteso negare alcuna valenza ai centesimi. Seguendo la tesi del ricorrente, infatti, l'approssimazione dei valori accertati con l'etilometro ai soli decimi, comporta di fatto l'innalzamento dei valori soglia rispettivamente di un decimo di grammo/litro per ciascuna delle fattispecie di cui alle lett. a), b) e c). Pertanto, nella fattispecie de qua, con riferimento alla lett. c), il valore da superiore a 1,5 g/l, viene di fatto elevato a superiore a 1,6 g/l.

La sensibilità degli strumenti utilizzati per l'accertamento urgente del tasso alcolemico (gli etilometri) era già ben nota al legislatore stesso prima dell'adozione della modifica normativa. Il legislatore sapeva quindi che i valori dell'alcolemia erano rilevati dai predetti ed approssimati al centesimo di grammo/litro.

In assenza di elementi espliciti da cui desumere una volontà contraria, deve quindi affermarsi che l'omessa indicazione della seconda cifra decimale (nel caso, peraltro, coincidente con lo zero, cifra considerata non significativa tra i decimali) nulla abbia a che vedere con la volontà di approssimare ai soli decimi di grammo/litro gli accertamenti più corretti, puntuali e precisi forniti dalla strumentazione disponibile. Nella fattispecie de qua, quindi, il valore rilevato ed accertato sulla persona di F.A., pari a 1,56 g/l di alcolemia, è superiore al valore soglia di 1,5 g/l e, pertanto, il fatto ascrittogli deve essere qualificato ai sensi dell'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. C) e non già ai sensi dell'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. B).

Il ricorso deve essere pertanto rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2010

Cassazione penale sez. IV, 14 ottobre 2010, n. 38130

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARZANO Francesco - Presidente -

Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere -

Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere -

Dott. BLAIOTTA Rocco Marc - rel. Consigliere -

Dott. MONTAGNI Andrea - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

PMT PRESSO TRIBUNALE DI ASTI;

nei confronti di:

1) V.A., N. IL (*omissis*);

avverso la sentenza n. 140/2010 TRIBUNALE di ASTI, del 23/03/2010;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/10/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Cedrangolo Oscar, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il Tribunale di Asti ha emesso sentenza di non doversi procedere per intervenuta oblazione nei confronti di V.A. in ordine al reato di cui all'art. 186 C.d.S., lett. a).

L'imputazione attiene a vicenda in cui é stato rilevato tasso alcolemico di 0,81 e 0,89.

Il Giudice ha ritenuto che "tutte le ipotesi che rimangono nella fascia di 0,8 grammi sono punite ai sensi dell'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a)".

2. Ricorre per Cassazione il Procuratore della Repubblica lamentando che erroneamente si é ritenuto che le misurazioni da 0,81 a 0,89, che superano il limite di 0,80, siano comprese nella fascia a) del ridetto art. 186 C.d.S..

3. Il ricorso é fondato. Questa Corte (Cass. 4, 7.7.201. Fioretto) ha già avuto modo di enunciare che, ai fini del superamento delle soglie di punibilità stabilite dall'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a), b) e c), assumono rilievo anche i valori centesimali. Si é condivisibilmente considerato che all'atto dell'adozione della normativa di cui si discute era ben noto che gli strumenti di misurazione esprimevano indicazioni in termini di centesimi di grammo; sicché non vi é alcun dato razionale che possa indurre a ritenere che il legislatore, attraverso la mancata indicazione della seconda cifra decimale, abbia voluto approssimare ai soli decimi di grammo/litro le indicazioni che gli strumenti di misurazione esprimono in centesimi. Dunque, le misurazioni da 0,81 in poi, essendo superiori alla misura limite di 0,8, si collocano nell'ambito dell'illecito di cui al cit. art. 186 C.d.S., lett. b) che, a causa della sanzione prevista, non é obblazionabile.

La sentenza deve essere quindi annullata con rinvio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Asti.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2010